

PRIME NOTE SU ALCUNE DENUNCE PREVENTIVE DAL TRIBUNALE DEL SANT'UFFICIO A NAPOLI

Lorenzo Fariello

Questo contributo è il frutto di una sintesi e di una rielaborazione della tesi di laurea in Filologia Moderna, dal titolo *Scrupoli di coscienza. Alcuni casi di denunce preventive dal tribunale del Sant'Ufficio a Napoli*, discussa presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Salerno, il giorno 20/05/2025. Relatore: Chiar.mo Prof. Alfonso Tortora; correlatore: Dott. Francesco Reale.

Presentazione del lavoro:

La ricerca che qui si propone, elaborata nell'ambito della tesi di laurea magistrale in Filologia moderna, pone attenzione alle *praeventiones*, cioè alle denunce preventive conservate nell'Archivio Storico Diocesano di Napoli. Si tratta di uno specifico, interessante aspetto dell'attività svolta dal Tribunale dell'Inquisizione napoletana tra il 1575 e il 1699. Elemento da sottolineare, che rende interessante la presente proposta di pubblicazione, è il carattere unico di tale procedura, riscontrabile soltanto presso il tribunale arcivescovile napoletano ed estranea agli altri tribunali dell'Inquisizione romana presenti in Italia nel corso dell'Età moderna. Si tratta dunque di una pratica peculiare del contesto napoletano, che si discosta dalla norma e conferma le atipicità di questo organo di controllo ecclesiastico attivo nel Sud Italia. Essa permetteva agli individui di difendersi preventivamente da accuse di eresia, tutelando la propria reputazione ed evitando l'avvio di un vero e proprio processo inquisitoriale.

(Prof. Alfonso Tortora)

La ricerca, condotta da Lorenzo Fariello nel Fondo *Sant'Ufficio* dell'Archivio diocesano di Napoli, è di particolare interesse per una molteplicità di ragioni: l'analisi di un procedimento così

peculiare, infatti, oltre a fornire elementi utili a chiarire gli equilibri interni alla società napoletana a cavallo tra i secoli XVI e XVII, contribuisce a focalizzare il ruolo svolto dalla fama come categoria giuridica nella società di antico regime e a comprenderne, individuandone le peculiarità, gli sviluppi e le diverse declinazioni nella multiforme realtà provinciale della penisola italiana. Su questo alveo, ulteriori analisi della documentazione potrebbero far luce su specifici aspetti dell'impostura nella prima modernità, fornendo elementi ulteriori ad un dibattito di grande interesse.

(Dott. Francesco Reale)

Abstract: Questo contributo si basa su una ricerca condotta presso l'Archivio Storico Diocesano di Napoli (ASDN) su alcuni documenti inquisitoriali conservati nel fondo "Sant'Ufficio", che prendono il nome di *praeventiones* (o denunce preventive). Si tratta di un istituto *sui generis*, in vigore nel tribunale arcivescovile napoletano ed estraneo agli altri tribunali della fede allestiti dal Sant'Ufficio in Italia, tramite il quale i denunciati potevano difendersi da false accuse in merito alla loro ortodossia religiosa, spesso dettate da odi e inimicizie personali.

This contribution is based on research conducted at the Diocesan Historical Archive of Naples on some inquisitorial documents preserved in the "Sant'Ufficio" fond, which are called *praeventiones* (or preventive denunciations). This is a *sui generis* institution, in force in the Neapolitan archiepiscopal court and unrelated to the other Inquisition tribunals set up by the Holy Office in Italy, through which complainants could defend themselves from false accusations regarding their religious orthodoxy, often dictated by personal hatred and enmity.

SOMMARIO: 1.- Introduzione; 2.- Le procedure; 3.- La struttura della *praeventio*; 4.- I tribunali; 5.- *Publica vox et fama* nel sistema inquisitorio; 6.- Il concetto giuridico di *inimicitia*; 7.- Conclusioni

1.- Introduzione

Questa ricerca ha l'obiettivo di prendere in esame alcuni documenti inquisitoriali conservati nel fondo "Sant'Ufficio" dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli (d'ora in poi ASDN), che prendono il nome di *praeventiones* (o denunce preventive). Per questa ricerca è stato indispensabile il ricorso a due inventari che contengono informazioni essenziali per l'individuazione e la classificazione dei documenti tramite i nomi degli inquisiti, la natura dei procedimenti e la tipologia dei delitti: *Il fondo "Sant'Ufficio" dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli*¹, a cura di Giovanni Romeo, e *Il fondo Sant'Uffizio dell'Archivio Storico Diocesano di*

¹ G. ROMEO, *Il fondo "Sant'Ufficio" dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli. Inventario (1549-1647)*, in «Campania Sacra», 34-35, Napoli 2003.

*Napoli*², a cura di Antonella Orefice, che insieme coprono gli anni di attività del tribunale arcivescovile dal 1549 al 1766. La *praeventio*, descritta da Giovanni Romeo nell'introduzione al suo inventario³, è una procedura unica nel suo genere, che allo stato dell'arte è riscontrabile soltanto presso il tribunale arcivescovile napoletano ed è estranea agli altri tribunali allestiti in Italia dall'Inquisizione romana. Con questo esposto i supplicanti potevano difendersi dalle denunce presentate al foro del Sant'Ufficio che riguardavano la loro ortodossia religiosa, in modo da tutelare la propria pubblica fama ed evitare un processo inquisitoriale tramite l'autodichiarazione preventiva della propria buona fede e innocenza.

2.- Le procedure

Strumento privilegiato per l'apertura di molti processi (definiti "sommari" nella storiografia sull'Inquisizione romana)⁴ era la *spontanea comparitio*⁵ (o autodenuncia), che prevedeva lo "scarico di coscienza", cioè la confessione dei peccati e reati da parte dell'imputato, e l'assegnazione, dopo un'abiura privata, di penitenze salutari, cioè preghiere e atti di culto, da parte del giudice della fede. Era proprio il confessore, nei cosiddetti «casi riservati»⁶, a rimandare

² A. OREFICE, *Il fondo Sant'Ufficio dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli. Inventario (1648-1766)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024.

³ Cfr. G. ROMEO, *Il fondo*, cit., il quale, con riferimento ai fascicoli archiviati dai notai della Curia arcivescovile napoletana in una prima fase come *Protestationes* e poi come *Praeventiones*, scrive a p. 23: «In essi, chi ha saputo che si stanno organizzando false denunce a proprio carico in materia di ortodossia o ritiene di avere fondati motivi di sospetto in tal senso, o semplicemente ne ha paura, lo segnala al tribunale, nell'intento di prevenire sgradevoli sorprese, di rendere inefficaci le trappole che i suoi nemici gli stanno preparando. Queste curiose procedure si possono considerare una riprova, tra le tante, delle difficoltà che gli esponenti dell'Inquisizione napoletana incontrarono in una metropoli ostica, pronta come poche altre città italiane a stravolgere a proprio vantaggio istituzioni potenti e temute come i tribunali del Sant'Ufficio». Cfr. anche F. SERPICO, *Storie di ordinaria inquisizione. L'avvocato e la difesa del reo nel processo di fede in una raccolta napoletana del tardo Seicento*, in «Historia et Ius», 11/2017 - paper 17, pp. 7-8: «Proprio in tema delle modalità di avvio del procedimento inquisitoriale, la prassi napoletana presentava alcune significative particolarità rispetto ad altre realtà della penisola. Accanto alla denuncia (spesso legata a filo doppio con le informazioni rivelate in sede di confessione sacramentale) e alle ipotesi di *spontanea comparitio*, il *modus procedendi* del tribunale partenopeo conosceva anche l'istituto, sconosciuto in altre parti d'Italia, delle *praeventiones*».

⁴ Cfr. A. DEL COL, *I criteri dello storico nell'uso delle fonti inquisitoriali moderne*, in *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*. Atti del Seminario internazionale (Monte Reale Valcellina 23 e 24 settembre 1999), a cura di A. Del Col, G. Paolin, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2000, p. 70.

⁵ Per una definizione sintetica del concetto di comparizione spontanea cfr. E. BRAMBILLA, *Spontanea comparizione (Procedura sommaria)*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi, V. Lavenia, J. Tedeschi, Scuola Normale Superiore, Pisa 2010, vol. 3, p. 1474.

⁶ Cfr. M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 66: «Per questa tipologia di devianze religiose o morali più gravi, il diritto canonico costruì una sorta di recinto impenetrabile alle assoluzioni dei parroci e dei confessori ordinari; dopo l'ascolto di un caso riservato, essi dovevano obbligare i penitenti a rivolgersi spontaneamente a una seconda istanza segreta di giudizio impersonata dal vicario arcivescovile o, se erano incorsi in reati contro l'ortodossia, all'ufficio locale dell'inquisitore. I casi riservati costituirono un catalogo ampio e plastico di infrazioni, sempre rinnovato a seconda delle occorrenze: blasfemia, matrimoni, stupro, omicidio, falso, sortilegio, divinazione, eresia, clericidio, e altro ancora; erano le circostanze, la reputazione, le amicizie, il momento politico in cui erano commessi, a dirigerli verso il foro esterno delle cause ordinarie o ad arrestarli alle soglie del *forum fori*, il foro segreto vescovile».

il penitente al tribunale inquisitorio per ottenere l'assoluzione nel foro della coscienza, cioè un «terzo foro, segreto ma extra-sacramentale, intermedio tra quello puramente interno e quello semplicemente esterno»⁷. A sua volta, a patto però che denunciasse tutti i suoi complici, il comparente traeva il vantaggio di evitare le conseguenze più gravi di un processo avviato per querela o *ex officio*, cioè quell'inchiesta che si apriva per iniziativa del giudice e che si svolgeva quindi nel foro esterno. Della comparizione spontanea, tipologia procedurale ben diffusa nei tribunali dell'Inquisizione in Italia e codificata dai manuali inquisitoriali, si dovrà tener conto in relazione alle analogie e alle differenze con la *praeventio*, che è a sua volta legata a un altro istituto, tramite il quale i notai della Curia arcivescovile napoletana tra fine Cinquecento e inizio Seicento erano soliti classificare tale denuncia: la *protestatio*. Si tratta di un'«autocritica preventiva»⁸ che gli scrittori sia in Età medievale che moderna ponevano come premessa alle loro opere in modo da anticipare e allontanare da sé qualsiasi sospetto in merito alla loro fede cattolica. Questa «confessione accademica»⁹ della propria fede si sviluppò e si diffuse al di fuori degli scritti dei dotti (manuali inquisitoriali compresi)¹⁰, fino a diventare una vera e propria procedura a vantaggio del popolo napoletano, come testimoniano i «fascicoli archiviati dai notai della Curia arcivescovile napoletana in una prima fase come *Protestationes* e poi come *Praeventiones*»¹¹. Ma se la *protestatio* (sincera o simulata che sia) non ha alcun effetto giuridico, perché non esclude né limita l'intervento dell'inquisitore¹², che può sempre avviare un processo in base ai suoi sospetti e alla fama di chi sporge o di chi riceve una denuncia, con la *praeventio* si ha invece uno strumento

⁷ E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante, Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci editore, Roma 2006, pp. 57-58.

⁸ Cfr. I. MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa. Sospettare e punire: l'Inquisizione come modello di violenza legale*, Bompiani, Milano 1988, p. 93: «Dal punto di vista dogmatico, questo istituto (fondato dai Padri, elaborato dai teologi e messo a punto e adattato giuridicamente dai canonisti) è composto da tre elementi: 1) la *professio fidei*, con la quale lo scrittore dichiara di appartenere alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, di seguirne gli insegnamenti e d'aver orrore dell'eresia; 2) la *cautio*, per mezzo della quale l'autore ammette in precedenza che se nel libro verrà trovato alcunché di errato, o di non conforme all'insegnamento della Chiesa, o comunque di sospetto (“*aut quovis modo suspectum*”), ciò è da imputare alla propria ignoranza o alla propria debolezza mentale (“*imbecillitas*”), e va considerato come non scritto; 3) la *declaratio*, con cui l'autore si dichiara disposto e pronto ad allinearsi alle definizioni della Chiesa e pronto a sottostare all'ammonizione e alle altre pene».

⁹ Cfr. M. BRINZEL, *From Protestatio to Gratiarum Actio While Becoming a Master in Theology*, 2023, hal-04224138, pp. 2-3: «A *protestatio* is an academic confession or oath made by the bachelor wherein he publicly acknowledges, in front of the audience, that he will respect the institution and its hierarchy [...]. The *protestatio* as a public engagement implies the confession that the authority of the Roman Church, the Royal court, and the university are recognized as instances of truth that will be embraced by the bachelor. The candidate to the title of doctor in theology also has the obligation to show self-awareness of the nature of his actions and attitude during the *quaestio collativa* and to control himself in not spreading wrong ideas or any type of heresy».

¹⁰ Per la definizione di *protestatio* in alcuni manuali e trattati inquisitoriali cfr. F. PEÑA, *Directorium inquisitorum F. Nicolai Eymerici Ordinis Praed. Cum commentariis Francisci Pegñae*, Roma 1587, p. 73 e sgg.; P. FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, Lione 1621, p. 27 e sgg.; I. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum violatae religionis: ad entirpandas haereses theoricen & praxim summa brevitate complectens*, Anversa 1573, p. 237 e sgg.; C. CARENA, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Bologna 1668, pp. 51-52.

¹¹ G. ROMEO, *Il fondo*, cit., p. 23.

¹² I. MEREU, *Storia*, cit., pp. 93-94.

inedito di autotutela e di difesa, una prassi anomala all'interno della rete inquisitoriale del Sant'Ufficio, utile ai napoletani per destreggiarsi nel «fenomeno delle false denunce e dell'altissima litigiosità»¹³ di una metropoli affollata e caotica, difficilmente gestibile anche dai suoi governatori spagnoli.

3.- *La struttura della praeventio*

La prassi della *praeventio* ha una struttura precisa e ricorrente: la presenza di nemici, noti o ignoti ai sedicenti calunniati; l'istanza al tribunale, solo ipotizzata o già attuata, da parte dei calunniatori e di eventuali loro complici; l'accusa, che può riguardare vari possibili reati contro la fede; la risposta del calunniato tramite la denuncia preventiva, la quale può assumere un valore di “memoriale”¹⁴, cioè un meccanismo di difesa che il tribunale, qualora sia dimostrata l'innocenza del supplicante, può utilizzare per proteggerlo dall'eventualità che i suoi nemici si presentino per muovere nuove accuse. Sono gli aspetti formali e rituali, tramite espressioni codificate nel linguaggio giuridico proprio della Curia arcivescovile napoletana, a sottolineare il carattere difensivo di tali esposti: è il caso della *protestatio*, con la quale si dichiara la propria innocenza e si delegittimano i propri nemici, e del memoriale che la contiene, il quale viene ricevuto e conservato agli atti per futura cautela del comparente («recipiatur et conservetur in actis ad futuram cautelam»); oppure della sua variante di «comparitio conservanda»¹⁵, cioè una comparizione spontanea nella quale il supplicante scrive di propria mano al tribunale per difendersi da un suo nemico e scaricare su di lui la responsabilità di eventuali colpe commesse e di voci malevole pervenute alle orecchie degli inquisitori. Proprio l'assunzione di responsabilità è uno dei tratti che distingue la *spontanea comparitio* dalla *praeventio*: se nella prima il comparente riconosce i suoi errori e si sottomette alla misericordia della Chiesa cattolica e dei suoi giudici della fede, riversando sui complici soltanto una parte della propria colpevolezza, nella seconda ogni accusa in merito alla propria ortodossia religiosa viene respinta, con l'obiettivo di far punire i calunniatori e preservare la propria fama. Un secondo aspetto, non meno importante, è la paradossale natura coercitiva della comparizione spontanea, che viene imposta in sede confessionale, a sua volta tappa obbligata per il penitente almeno una volta all'anno¹⁶, solitamente durante la Quaresima, pena la scomunica e un conseguente processo per eresia¹⁷. Pertanto, non sarebbe azzardato affermare che

¹³ G. ROMEO, *Per la storia del Sant'Ufficio a Napoli tra '500 e '600. Documenti e problemi*, in «Campania Sacra», VII, 1976, p. 38.

¹⁴ Con “memoriale di querela” s'intendeva nel gergo canonistico quell'esposto che dava avvio al procedimento penale, in cui la parte lesa o un testimone di un crimine richiedeva l'intervento del giudice. Cfr. M. MANCINO, *Gli Acta criminalia dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli. Inventario (1493-1799)*, in «Campania Sacra», vol. 53 1-2, Pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino, Napoli 2022, p. 38.

¹⁵ ASDN, *Sant'Ufficio*, 199.2796.

¹⁶ Per l'obbligo della confessione annuale e dettagliata dei peccati al proprio sacerdote cfr. P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e giustizia*, il Mulino, Bologna 2015, pp. 79-86.

¹⁷ Cfr. E. BRAMBILLA, *La giustizia*, cit., p. 76.

le vere comparizioni spontanee sono proprio le *praeventiones*, presentate senza l'indirizzamento del proprio confessore, per scrupolo di coscienza (religioso o meno che sia).

4.- *I tribunali*

Dai manoscritti analizzati sono emersi vari aspetti che mettono in luce la situazione sociale, religiosa e giudiziaria della città di Napoli in Età moderna. Primo tra questi è l'elevata litigiosità dei napoletani, esacerbata dal gran numero di «denunce e testimonianze esagerate, talora anche false, per interesse, per gelosia, per invidia, per dispetto, per ignoranza, per odio e fino per affetto, avendovi talvolta anche parte la suggestione e la corruzione»¹⁸. Diverse erano le valvole di sfogo di questa litigiosità, come testimoniano svariate denunce preventive: sia i tribunali secolari (come la Regia Camera della Sommaria, il Tribunale di San Lorenzo e, soprattutto, la Gran Corte della Vicaria) sia i tribunali ecclesiastici (il tribunale della Nunziatura apostolica e la stessa Curia arcivescovile, che si occupava delle cause in materia di fede come anche delle cause civili e criminali) offrivano la sponda per i ricorsi e per la risoluzione di controversie interpersonali che trovavano il proprio punto di incontro nel foro arcivescovile del Sant'Ufficio. Ciò avveniva perché, come ha osservato Raffaele Ajello, «durante l'antico regime la pluralità e varietà delle giurisdizioni rappresentava una primitiva, ma efficace forma di garanzia giuridica», per cui «chi aveva ricevuto una prepotenza dalle autorità civili», poteva trovare asilo in chiesa per sfuggire alla giustizia secolare e, viceversa, «il ricorso alla tutela delle magistrature regie era rimedio, anche se meno immediato ed efficace, alle prepotenze ecclesiastiche»¹⁹. Questo tipo di denuncia rappresenta perciò un duttile strumento che consente di sbrogliare una matassa fatta di sovrapposizioni e conflitti giurisdizionali, di intrighi e scontri tra tutti i membri della società napoletana: laici contro laici, ecclesiastici contro ecclesiastici, laici contro ecclesiastici, che alimentavano così la conflittualità urbana nel mosaico di una «frammentazione delle singole giustizie»²⁰ e di una «frammentazione caotica delle giurisdizioni e dei tribunali»²¹, nel quale il tribunale della fede napoletano non era che un singolo tassello.

5.- *Publica vox et fama nel sistema inquisitorio*

Una caratteristica fondamentale del procedimento inquisitorio era l'anonimato dei delatori e dei testimoni d'accusa: un anonimato che costituiva un problema per gli inquisiti ma non per gli inquisitori, perché mentre i secondi erano a conoscenza dei loro nomi, i primi ne erano tenuti all'oscuro. La pratica della segretezza fu introdotta per assicurare la protezione da eventuali

¹⁸ L. AMABILE, *Il Santo Ufficio della Inquisizione in Napoli: narrazione con molti documenti inediti*, S. Lapi, Città di Castello 1892, vol. 2, p. 16.

¹⁹ R. AJELLO, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1996, p. 100.

²⁰ G. ROMEO, *Per la storia*, cit., p. 32, nt. 65.

²¹ R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Jovene, Napoli 1968, p. 9.

ritorsioni ai denunciati che, una volta sparsa la voce in paese o in città della loro delazione, erano alla mercé dei denunciati e dei loro parenti e amici²². L'effetto di questa norma era uno spostamento dei due pesi della bilancia verso l'accusa, che aveva più spazio di manovra grazie al vincolo della segretezza, e uno minore per la difesa che, anche quando era a conoscenza dei reati a suo carico, non poteva avere un confronto diretto con gli accusatori, che venivano perciò sostituiti in sede processuale dall'inquisitore, al quale l'imputato poteva rivolgere le sue domande per confutare le deposizioni dei testimoni²³. Con la segretezza dei nomi era insomma negata la possibilità da parte della difesa di screditare la fama e la credibilità di chi sosteneva l'accusa. Per riequilibrare le due parti, prima dell'inizio del processo, veniva chiesto all'imputato un elenco di nomi dei suoi potenziali nemici, nel tentativo di evitare vendette personali in sede giudiziaria²⁴ e scongiurare l'uso strumentale del tribunale della fede. Si delineavano così due strategie per il difensore, le stesse che caratterizzano molti dei memoriali conservati «per viam iuridicae praeventionis»²⁵ al tribunale arcivescovile napoletano. La prima di esse consisteva, nel caso in cui non si conoscessero i denunciati e i testimoni a carico, nello «spostare il *focus* della propria strategia difensiva da che cosa *avesse* fatto il reo a chi *fosse* il reo, al suo grado di inclusione sociale, alla sua fama di devoto fedele e di persona integrata nella comunità»²⁶. A questa fase corrispondeva perciò non soltanto la formula della *protestatio* nelle sue molteplici declinazioni, ma anche la convocazione di testimoni a favore della propria innocenza e buona fede, utili per imbastire una difesa più efficace, oppure di petizioni da presentare al tribunale. È quanto avviene ad esempio nel caso di Giovanni dello Mastro, scrivano fiscale della Gran Corte della Vicaria, il quale allega a una sua *praeventio*²⁷ la dichiarazione a proprio favore di un suo collega, Bartolomeo Campagna, che patrocina la sua causa. Ben più frequenti erano le situazioni in cui, pur nella difficoltà di individuare con certezza i potenziali o ulteriori denunciati coperti dal segreto inquisitorio, era possibile fare nomi e cognomi di quelli che si riteneva fossero nemici e calunniatori per via di alcuni dissapori, o anche scontri violenti, avuti in un passato più o meno recente, e che pertanto meritavano un altro tipo di strategia difensiva: la delegittimazione dei propri accusatori. La natura stessa della giustizia inquisitoria, fondata sul «marchingegno» del sospetto²⁸, non lasciava

²² Le radici di una prassi così importante per l'Inquisizione (per il gran numero di denunce presentate ai tribunali proprio in virtù delle garanzie fornite agli accusatori) sono da individuare nel decreto *Cum negotium fidei*, emanato da Innocenzo IV nel 1254. A distanza di secoli il Sant'Ufficio riprendeva così un orientamento già impostato dalla Chiesa medievale, con la conferma da parte di Pio IV della necessità di celare all'inquisito i nomi degli accusatori e con l'inasprimento delle pene in caso di vendette nei confronti dei testimoni nelle cause di fede, sancito dalla bolla *Si de protegendis*, ad opera di Pio V nel 1569. Sulla critica al segreto inquisitorio da parte di alcuni giuristi anticurialisti napoletani cfr. D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del preilluminismo*, G. Giappichelli Editore, Torino 2018, pp. 229-231.

²³ Per il funzionamento del processo offensivo e del processo ripetitivo cfr. F. SERPICO, *Storie*, cit., p. 10.

²⁴ Cfr. J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico: studi sull'Inquisizione romana*, Vita e pensiero, Milano 1997, p. 17.

²⁵ ASDN, *Sant'Ufficio*, 251.3784.

²⁶ F. SERPICO, *Storie*, cit., p. 23. Il corsivo è dell'autore.

²⁷ ASDN, *Sant'Ufficio*, 165.2049.

²⁸ Cfr. I. MEREU, *Storia*, cit., p. 133.

nessuno al sicuro, perché tutti erano dei potenziali inquisiti. Il timore di una denuncia o di una delazione persisteva anche quando ad accusare erano individui di cattiva fama²⁹ e di “mala vita”, tant’è che don Giovanni Battista Longo³⁰, priore delle carceri arcivescovili, si trova nel mezzo di un problema “deontologico” a causa del rancore dei carcerati nei suoi confronti:

occorrendoli alle volte dar notitia tanto alla detta corte quanto al tribunale del Santo Ufficio di quello [che] soccede nelle carceri, per tal causa dalli carcerati è malvoluto e se li fanno molte male relationi indirectamente alli detti ministri; per lo che esso supplicante o dovria tralasciare quello [che] li compete in officio, ovvero ricorrere a detti santi ministri acciò in ogni caso sia la sua diligenza patrocinata et la sua innocenza difesa.

La preoccupazione espressa da Longo nella sua *praeventio* dimostra che se da una parte gli inquisitori tenevano conto della fama come «rilevante istituto di diritto processuale», delineatosi già in Età medievale, e della «qualità della persona» come «presupposto per l’ammissibilità della testimonianza in un giudizio»³¹, dall’altra si servivano di una grande libertà nel prestar fede ai testimoni dalla cattiva fama, senza curarsi troppo delle «limitazioni giuridiche»³² che l’infamia comportava anche nelle leggi canoniche. Questa libertà veniva giustificata in particolare da Peña con la necessità di punire un crimine così grave come l’eresia, contro il quale «bisognava accogliere tutte le testimonianze e le accuse, anche quelle di nemici, spergiuri, lenoni, meretrici e infami»³³, ma veniva criticata nelle scritture antinquisitoriali dei giuristi perché «non vi era scelleratezza o infamia che rendesse inabili a testimoniare: beninteso contro, non a favore dell’inquisito»³⁴.

6.- Il concetto giuridico di inimicitia

Il trattamento da parte degli inquisitori riservato ai vari gradi di inimicitia, fino a quella “capitale”, tra i potenziali inquisiti, permette di spiegare l’importanza di quanto detto finora a proposito della delegittimazione dei propri calunniatori, la quale, come si evince dalla loro lettura, è una parte centrale di diverse *praeventiones*. La motivazione principale e più comune per

²⁹ Sugli effetti dell’infamia in Età medievale, specialmente in campo giuridico, cfr. F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Giannotta, Catania 1985, pp. 19-20: «Sull’infame ricadono una serie rilevante di incapacità di diritto pubblico, privato e processuale: perde dignità ed uffici e non può rivestire incarichi onorifici; non può postulare in favore di altri; non può promuovere un giudizio in veste di accusatore, né prestare una valida testimonianza; perde il diritto di fare testamento; se è nominato erede, contro di lui spetta ai fratelli e alle sorelle del defunto la *querela inofficiosi testamenti*. L’infamia chiude ogni porta, espelle dal ceto di appartenenza chi non se ne è saputo dimostrare degno, avvia, insomma, una vera e propria mobilità sociale verso il basso, in un processo di degradazione che a volte conduce fino a quella ignominia di fatto che è assunta nella mentalità collettiva come simbolo ed esempio di ogni indegnità e turpitudine, e da cui, è certo, è arduo risalire»

³⁰ ASDN, *Sant’Ufficio*, 246.3705.

³¹ F. MIGLIORINO, *Fama*, cit., p. 10.

³² Ivi, p. 16.

³³ D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo*, cit., p. 247.

³⁴ Ivi, p. 248.

l'inammissibilità dell'accusa nei procedimenti inquisitoriali era proprio l'*inimicitia*, sulla quale gli inquisitori conducevano i loro accertamenti in relazione alle ostilità e agli «odi funesti»³⁵ tra le parti coinvolte. Nei casi di manifesta inimicizia capitale entrava in gioco la cosiddetta *repulsa* del testimone, un meccanismo già contemplato dalle pratiche criminali in Età moderna³⁶, cioè il rifiuto della sua deposizione, in quanto probabile frutto del «pendio della sua passione», ovvero del «desiderio di vendetta»³⁷ che provava verso l'accusato piuttosto che del suo zelo per la fede o per la giustizia. Per gli altri casi era necessario distinguere i diversi gradi dell'inimicizia, utili per valutare il livello di affidabilità dell'accusatore, che consentiva, in base alla discrezionalità del giudice, di respingerlo o accettarlo. A differenza di quelli che Eliseo Masini chiama «testimoni approvatori», che giovano l'imputato «massimamente quando rendono testimonianza d'atti contrari ai delitti opposti», come ad esempio la partecipazione alla confessione o alla comunione per coloro che sono responsabili di qualche mancanza nei confronti di tali sacramenti, i nemici capitali del reo sono coloro che «hanno congiurato, subornato altri a deporre il falso contro di lui», cioè i «testimoni reprovatori»³⁸. Una delle cause dell'inimicizia tra le parti era quella *ex lite*³⁹, come risulta per esempio dalla *praeventio* sporta da Simone Marinieri⁴⁰, abate e avvocato fiscale della corte vescovile di Pozzuoli, che si difende dalla falsa accusa di magia mossa contro di lui dal suo servitore, Marco Marinieri. All'origine del ricorso al Sant'Ufficio vi sarebbe infatti un furto subito ai danni dell'abate di «molte robbe di valuta di più di cento scudi» da parte del suo servitore, per il quale «ne sta pigliata informazione in la Vicaria nella Banca di Tartaglia». Già condannato e incarcerato «per delitti infami» più volte dal tribunale di Campagna⁴¹, Marco Marinieri è un «uomo di pessima vita», oltre che di fama, che cerca invano di sfuggire dal suo «condegno

³⁵ J. TEDESCHI, *Il giudice*, cit., p. 107.

³⁶ Cfr. M.N. MILETTI, *Il nemico capitale. La repulsa del testimone nelle Pratiche d'età moderna*, in «Acta Histriae», 19, 2011, 1-2.

³⁷ Cfr. T. BRIGANTI, *Pratica criminale delle Corti regie e baronali del Regno di Napoli*, Gabriele Marotta editore, Napoli 1842, vol. 2, p. 8: «Dovendo ogni testimone essere ne' sentimenti di una indifferenza così grande, per rapporto alle due parti contendenti, che non vi sia luogo veruno di temere ch'egli sia per sacrificare la sua coscienza ad un desiderio di vendetta [...]. E perchè l'inimico, essendo in guerra aperta con l'accusato, non può dirsi in questa indifferenza, e nel pendio della sua passione presumesi che facilmente mentir possa contro al suo inimico, ed ancorchè si tratti di delitti eccettuati e dove *veritas aliter haberi non possit*, è indegno di ogni fede». Per la posizione del giurista Tommaso Briganti in merito alla ripulsa dei testimoni cfr. D. LUONGO, *Contro lo "spirito di severità": garanzie e mitigazione dei dispositivi penali in Tommaso Briganti*, in «Historia et Ius», 19/2021 - paper 1, pp. 69-76. Per delle notizie biografiche su Briganti cfr. L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli 1787, tomo primo, pp. 139-140.

³⁸ E. MASINI, *Sacro Arsenal*, cit., pp. 131-132.

³⁹ Cfr. M.N. MILETTI, *Il nemico*, cit., pp. 108-109.

⁴⁰ ASDN, *Sant'Ufficio*, 171.2144.

⁴¹ Il tribunale di Campagna, la cui data di fondazione nel regno di Napoli è incerta, non aveva una sede fissa: nella prima metà del Settecento venne trasferito da Aversa a Nevano, dove venne soppresso nel 1808. Questa giurisdizione delegata procedeva *ad modum belli*, cioè «absque ordine et solemnitate iudicii et more militari». Cfr. R. AJELLO, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano* cit., pp. 349-350, nt. 120. Più in generale, sul tribunale di Campagna, cfr. M.D. CORCIONE, *Modelli processuali dell'antico regime. La giustizia penale nel Tribunale di Campagna di Nevano*, Istituto di Studi Atellani, Frattamaggiore 2002.

castigo» tramite l'«abolitione della querela fattali dal furto». Per via di questa lite, gli inquisitori non dettero credito alla denuncia di Marco Marinieri, e l'abate non subì alcuna conseguenza, anche grazie alle deposizioni in suo favore da parte di due testimoni.

7.- Conclusioni

La fama era perciò sempre al centro dell'attenzione degli inquisitori, che si preoccupavano di scandagliare non soltanto il foro interno degli inquisiti, nel tentativo di rintracciare eventuali devianze religiose, ma anche i loro legami all'interno della comunità: amicizie e parentele, conoscenze e inimicizie erano informazioni indispensabili per chiarire i rapporti tra imputati e testimoni, tra denunciati e denunciati. Consapevoli dell'esistenza di una conflittualità sociale particolarmente spiccata, i giudici della fede napoletani sapevano che, per quanto fosse per loro conveniente sfruttare il maggior numero possibile di denunciati e testimoni per emanare una sentenza, la persecuzione dell'eterodossia non poteva procedere nei casi di inaffidabilità del teste e dell'inattendibilità delle sue deposizioni⁴². Anche per questo la *praeventio* sembra essere un'ulteriore procedura cautelativa o “garantista”⁴³ per i potenziali inquisiti all'interno del tribunale del Sant'Ufficio napoletano⁴⁴, con la quale però i loro conflitti non venivano appianati, ma semmai esacerbati in un sistema in cui tutti rivestivano i panni di vittime di “macchinazioni” e “imposture”,

⁴² Su questo punto le posizioni degli autori dei manuali inquisitoriali sono in parte divergenti: il *Sacro Arsenale* di Masini prevede che il testimone debba vedere l'imputato per poterlo riconoscere, ma rimanendo nascosto agli occhi di quest'ultimo oppure con il viso ricoperto da una maschera, cfr. E. MASINI, *Sacro Arsenale Overo Pratica dell'ufficio Della Santa Inquisitione*, Bologna 1665, p. 73; Francesco Peña, nel suo commento al *Directorium Inquisitorum* di Nicolas Eymerich, permette invece il confronto diretto solo quando i testimoni sono complici dello stesso crimine commesso dall'imputato, oppure quando sia i testimoni che l'imputato sono «vilissimi», cioè persone che hanno una reputazione negativa, che non si curano di avere una buona o cattiva fama, come le prostitute o gli affamati, e concede una certa discrezionalità al giudice in casi particolari, cfr. F. PEÑA, *Directorium*, cit., p. 526; Cesare Carena, infine, nel *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis*, esclude l'idoneità di testimoniare ad alcune categorie sociali come le prostitute e i lenoni, le donne, i parenti stretti e, in determinate circostanze, i minori, ma riserva a tutti loro la possibilità di fornire alcune disposizioni utili per la procedura inquisitoriale, cfr. C. CARENA, *Tractatus*, cit., p. 252

⁴³ Su valutazioni contrastanti degli aspetti garantisti presenti nei tribunali inquisitoriali cfr. P. ALVAZZI DEL FRATE, G. SERGES, *Garantismo e inquisizione. Considerazioni sulla giustizia criminale in età moderna*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di M. Cavina, Pàtron editore, Bologna 2012, pp. 9-34; A. SANTANGELO CORDANI, *Ricerca della verità e garanzie della difesa nel processo inquisitoriale di età moderna*, in *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal medioevo all'età moderna*, a cura di M. Benedetti, A. Santangelo Cordani, A. Bassani, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, pp. 307-331.

⁴⁴ Sull'importanza delle procedure cautelative adottate dagli inquisitori nei confronti degli accusati cfr. M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa: Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 196: «L'Inquisizione è molto attenta al rigore delle forme e tiene insieme le cautele che garantiscono il risultato con le cautele che mostrano riguardo per l'accusato. In questo spirito viene data grande importanza al rispetto delle procedure, alle verbalizzazioni (che siano integrali e scrupolose), alla conservazione dei documenti, alla formazione di un'accurata rete di archivi. Nel processo informativo si assicura la segretezza delle mosse del giudice, dei motivi e delle intenzioni, per accrescere l'efficienza, e si assicura la segretezza degli atti, anche in spirito di garanzia. C'è attenzione per la difesa degli accusati nel processo ripetitivo (ingresso dei difensori, accesso agli atti), prudenza sulla qualità e provenienza delle accuse, dichiarata ostilità per gli anonimi, diffidenza per le testimonianze non giurate, cautela nelle carcerazioni, provvidenze per la difesa dei poveri».

e in cui prevenire era meglio che curare, anche quando ciò significava, in un circolo vizioso, muovere nuove false accuse o accusare qualcuno di averle prodotte e fatte girare in pubblica piazza.